Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Lunedì 24 luglio** — **Numero 173**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0.80** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse:

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 989 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di sette scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 935 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al paragrafo 190 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito è sostituito il seguente:

« Paragrafo 190. — Gli ufficiali inscritti fra gli indisponibili al servizio, a senso dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi possono anche rimanendo in tale posizione, aspirare all'avanzamento purchè ottemperino a tutte le condizioni volute per ottenere le promozioni, compresi i prescritti periodi di esperimento per la constatazione dell'idoneità ».

« Non possono aspirare all'avanzamento gli ufficiali in congedo provvisorio ».

Art. 2.

Agli ufficiali, che per effetto del presente decreto potranno conseguire l'avanzamento al grado superiore, non si dovrà in questo grado riconoscere un'anzianità anteriore a quella dell'entrata in vigore del decreto stesso, qualunque sia l'anzianità da essi avuta nel precedente grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 978 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;

Visti i Nostri decreti 7 e 28 novembre 1920, nn. 1611, 1700, e 26 giugno 1921, n. 930;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La validità dei decreti 7 novembre 1920, n. 1611, e 28 novembre 1920, n. 1700, riguardanti le anticipazioni sul prezzo delle forniture e dei lavori di riparazione dei materiali ferroviari, già prorogata di un anno col successivo decreto 26 giugno 1921, n. 930, è nuovamente prorogata al 31 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 720 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, il quale dispone che su proposta del prefetto, sentiti i Consigli comunali e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per decreto Reale essere riuniti in consorzio più Comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale;

Viste le proposte dei prefetti, nonchè le deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati che si sono pronunciati, e quelle favorevoli emesse dai Consigli provinciali, o, in loro vece, dalle Deputazioni provinciali, chiamate a pronunciarsi d'urgenza ai termini dell'art. 251 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

« Sono costituiti, per la riscossione delle imposte dirette, nel decennio 1923-1932 i consorzi di Comuni designati nella unita tabella annessa al presente decreto visto d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI

Consorzi obbligatori per la riscossione delle imposte dirette pel decennio 1923-1932.

Provincia	N. d'ordine	Denominazione e sede del Consorzio	Comuni componenti il Consorzio
Alessandria	1	Bubbio	Bubbio Cassinasco Loazzolo Monastero Bormida Deliberazione della Deputazione provinciale: 24 novembre 1921 e 3 gennaio 1922
	2	Cocconato	Aramengo Cerreto d'Asti Cocconato Marmorito Moransengo Piovà Robella Tonengo
	3	Costigliole d'Asti	Costigliole d'Asti Isola d'Asti
	4	Felizzano	Castello d'Annone Cerro Tanaro Felizzano Quattordio Refrancore
	5	Garbagna	Avolasca Casasco Dernice Garbagna Sorli Vargo
	6	Incisa Belbo	Castelnuovo Belbo Cortiglione Incisa Belbo
	7	Mombercelli	Agliano d'Asti Belveglio Castelnuovo Calcea Mombercelli Montaldo Scarampi Vinchio
	8	Portocomaro	Castell'Alfero Castiglione d'Asti Frinco Portocomaro Scurzolengo
	9	Sezzadio	Castelspina Predosa Sezzadio
Cagliari	10	Aritzo	Aritzo Belvì Desulo Gadoni Tonara Deliberazione della Deputazione provinciale: 24 marzo 1921
Segue Cagliari	11	Busachi	Busachi Neoneli Samugheo Ulà Tirso
	12	Decimo Mannu	Assemini Decimomannu Decimoputzu Elmas San Sperate Uta Villaspeciosa
	13	Ghilarza	Abbasanta Aidomaggiore Ardauli Bidoni Boroneddu Domus Novas Canales Ghilarza Norbello Nughedo S. Vittoria Soddi Sorradile Tadasuni Zuri
	14	Ilbono	Arzana Ilbono Loceri
	15	Nuraminis	Monastir Nuraminis Samatzai Serrenti Ussana
	16	Quartu S. Elena	Quartu S. Elena Villasimius
	17	Santadi	Narcao Santadi Villarios Masainas
	18	Simai	Burcei Maracalagonis Settimo S. Pietro Simai
	19	Tortoli	Bari Sardo Girasole Lotzorai Talana Tortolì
Caserta	20	Acquafondata	Acquafondata Viticuso Deliberazione della Deputazione provinciale: 29 dicembre 1921
	21	Alvito	Alvito Vicalvi
	22	Aversa	Aversa Carinaro Casaluce Lusciano Teverola

Provincia	N. d'ordine	Denominazione e sede del Consorzio	Comuni componenti il Consorzio
Segue Caserta	23	Caiazzo	Caiazzo Castelcampagnano Piana di Caiazzo Ruviano
	24	Cassino	Cassino Sant'Elia Fiumerapido
	25	Castello d'Alife	Castello d'Alife San Gregorio d'Alife
	26	Fondi	Fondi Itri Lenola Monte San Biagio Sperlonga
	27	Isola Liri	Castelliri Isola Liri
	28	Marcianise	Capodrise Macerata Marcianise Marcianise Portico di Caserta Recale San Marco Evangelista San Nicola la Strada Deliberazione della Deputazione provinciale: 29 dicembre 1921
	29	Maragliano	Brusciano Castel Cisterna Mariglianella Marigliano Scisciano San Vitaliano
	30	Santa Maria Capua Vetere	Casagiove Casapulla Curti Santa Maria Capua Vetere San Prisco
	31	Succivo	Cesa Gricignano d'Aversa Orta d'Atella Succivo
Palermo	32	Piana dei Greci	Piana dei Greci Santa Cristina
Parma	33	Pellegrino	Metti-Pozzolo Pellegrino Varano Melegari
	34	S. Pancrazio	Collecchio Golese Sala Baganza S. Pancrazio
	35	Sissa	Sissa Trecasali
Reggio Calabria	36	Bivongi	Bivongi Pazzano
Segue Reggio Calabria	37	Caraffa	Caraffa S. Agata
	38	Caridà	Caridà S. Pier Fedele
Roma	39	Alatri	Alatri Collepardo Fumone
	40	Albano Laziale	Albano Laziale Castelgandolfo
	41	Carpineto Romano	Carpineto Romano Montelanico
	42	Ceccano	Arnara Ceccano Giuliano di Roma Villa S. Stefano
	43	Ceprano	Ceprano Falvaterra Strangolagalli
	44	Civitacastellana	Calcata Civitacastellana Corchiano Faleria
	45	Civitella d'Agliano	Civitella d'Agliano Graffignano Roccalvecce S. Michele in Teverina
	46	Ferentino	Ferentino Morolo
	47	Genazzano	Cave Genazzano Olevano Romano Rocca di Cave
	48	Gerano	Canterano Cerreto Laziale Gerano Rocca Canterano
	49	Montecompatri	Montecompatri Monteporzio Catone Roccapriora
	50	Orte	Bassanello Bassano in Teverina Bomarzo Gallese Orte
	51	Paliano	Paliano Piglio Serrone
	52	Palombara Sabina	Montelflavio Montorio Romano Nerola Palombara Sabina
	53	Piperno	Maenza Piperno Roccagòrga Roccasecca Sonnino

Provincia	N. d'ordine	Denominazione e sede del Consorzio	Comuni componenti il Consorzio
Segue Roma	54	Ponzano Romano	Filacciano Ponzano Romano
	55	S. Vito Romano	Bellegra Pisoniano Rocca S. Stefano S. Vito Romano
	56	Vignanello	Canepina Vallerano Vignanello
	57	Subiaco	Affile Agosta Arcinazze Camerata Nuova Cervara di Roma Ienne Marano Equo Subiaco
	58	Sutri	Capranica Sutri
	59	Castro dei Volsci	Castro dei Volsci Vallecorsa
Rovigo	60	Lendinara	Castelguglielmo Fratta Polesine Lendinara Lusia Ramo di Palo San Bellino Villanova del Ghebbo Deliberazione 18 dicembre 1921 della Commissione Reale per la straordinaria Amministrazione della provincia di Rovigo
Torino	61	Borgomasino	Borgomasino Cossano Maglione Masino Tina Vestignè Deliberazione della Deputazione provinciale: 1° dicembre 1921
	62	Pont-Canavese	Alpette Frassineto Pont-Canavese Ribordone Sparone Deliberazione della Deputazione provinciale: 1° dicembre 1921
	63	Vinovo	Candiolo Piobesi Vinovo Deliberazione della Deputazione provinciale: 17 novembre 1921
Segue Torino	64	Vistrorio	Alice Superiore Ganna Issiglio Lugnacco Pecco Rueglio Vidracco Vistrorio Deliberazione della Deputazione provinciale: 1° dicembre 1921

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
BERTONE.

Il numero 980 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 767 concernente l'applicazione del diritto erariale (tasse di bollo e contributo di beneficenza) sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli;

Attesochè per l'attuazione della tassa stabilita con detto articolo è necessario istituire un nuovo biglietto bollato di Stato per i prezzi d'ingresso d'importo superiore a centesimi cinquanta fino a centesimi settanta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Per la riscossione del diritto erariale (tassa di bollo e contributo di beneficenza) sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli, di prezzo da oltre centesimi cinquanta a centesimi settanta, è istituito e messo in vendita presso gli Uffici del registro un nuovo biglietto da centesimi cinque (oltre il contributo di beneficenza) munito di talloncino.

Il detto biglietto, il cui disegno e misura sono identici a quelli degli esistenti biglietti bollati per pubblici spettacoli istituiti con l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, porta nel centro l'aquila araldica di Savoia ed è stampato in colore verde centoventi su carta bianca, portante nella filigrana a chiaroscuro una corona Reale.

Nel talloncino del biglietto è stampata la leggenda: « 0,05 oltre il contributo »; nella parte superiore del biglietto sta la leggenda: « Vale per biglietti di prezzo non superiore a centesimi 70 ».

Nella parte inferiore della marca che occupa il centro del biglietto è riportata la leggenda « 0,05 e contr. ».

Art. 2.

La vendita del nuovo biglietto avrà principio presso gli Uffici del registro non appena questi ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero** 984 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 805;

Veduta la legge 21 luglio 1911, n. 861;

Veduta la legge 23 giugno 1912, n. 645;

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679, ed il regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1914, numero 1176;

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 634;

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 519;

Veduto il decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918, n. 1566;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1922 il numero dei capi d'Istituto e degli insegnanti di ruolo nelle Regie scuole medie e normali e nei corsi magistrali è stabilito come segue:

Regi licei:

Capi d'Istituto con o senza insegnamento, n. 147.

Insegnanti ordinari e straordinari del ruolo *A*, n. 1068.

Regi ginnasi:

Capi d'Istituto con o senza insegnamento, n. 111.

Insegnanti ordinari e straordinari del ruolo *A*, n. 873.

Insegnanti ordinari e straordinari del ruolo *B*, n. 1458.

Regi Istituti tecnici:

Capi d'Istituto con o senza insegnamento, n. 71.

Insegnanti ordinari e straordinari del ruolo *A*, n. 1427

Regie scuole tecniche:

Capi d'Istituto con o senza insegnamento, n. 309.

Insegnanti ordinari e straordinari del ruolo *B*, n. 3128.

Insegnanti ordinari e straordinari del ruolo *C*, n. 282.

Regie scuole normali e complementari:

Capi d'Istituto nelle scuole normali, complementari, con o senza insegnamento, n. 98.

Capi d'Istituto nelle scuole normali isolate, con o senza insegnamento, n. 42.

Capi d'Istituto nelle scuole complementari autonome, con o senza insegnamento, n. 3.

Insegnanti ordinari e straordinari del ruolo *A*, n. 1117.

Insegnanti ordinari e straordinari del ruolo *B*, n. 837.

Insegnanti ordinari e straordinari del ruolo *C*, n. 326.

Regi corsi magistrali:

Insegnanti ordinari e straordinari pel ruolo *A*, n. 44.

Educazione fisica:

Insegnanti ordinari e straordinari del ruolo *C* per i corsi maschili, n. 264.

Insegnanti ordinari e straordinari del ruolo *C* per i corsi femminili, n. 247.

Oltre il suddetto numero di insegnanti sono istituiti, in conformità del disposto del n. 3 dell'art. 10 della legge 16 luglio 1914, n. 679, per i corsi maschili 2 posti, e per i corsi femminil i 1 posto. Il numero delle cattedre di educazione fisica *ad personam* istituite col decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, a norma del 2° comma dell'art. 56 della stessa legge 16 luglio 1914, n. 679, rimane così fissato:

Posti maschili, n. 28.

Posti femminili, n. 1.

Con decreti Ministeriali sarà provveduto all'assegnazione dei suddetti capi d'Istituto e insegnanti di ruolo alle singole scuole per l'anno scolastico 1922-923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 990. Regio decreto 22 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura la Istituzione agraria « Giuliana Ronzoni », con sede in Milano, presso la cattedra ambulante di agricoltura della detta città, è eretta in Ente morale e sarà regolata secondo lo statuto organico, con la modificazione apportata mediante altro atto 21 dicembre 1921.

N. 994. Regio decreto 2 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro dei lavori pubblici, il Consorzio regionale tra le cooperative di produzione e lavoro della Campania, con sede in Napoli, è riconosciuto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la dichiarazione resa in data 26 aprile u. s. avanti l'ufficiale di Stato civile di Parma dal signor Ildebrando Cocconi del fu Giuseppe, nato a Parma, con la quale il medesimo ha rinunziato alla cittadinanza fiumana allo scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Cocconi il riacquisto della cittadinanza;

Veduto il parere 19 luglio 1922 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sopracitata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Ildebrando Cocconi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Roma, 20 luglio 1922.

Il ministro
FACTA

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il Regio decreto-legge 20 maggio 1920, n. 522;

Visto l'art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1723, col quale si autorizza il ministro del tesoro a fissare con suoi decreti le modalità per il sorteggio ed il pagamento dei premi di cui all'art. 1° del decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1921, con cui si determinano le modalità suddette;

Visto il Regio decreto 8 settembre 1921, n. 1250, autorizzante l'emissione di un secondo miliardo di lire di buoni del tesoro settennali a prèmi;

Ritenuto che allo scopo di rendere più semplice e più spedito il pagamento dei premi, conviene modificare opportunamente alcune disposizioni del su citato decreto Ministeriale 7 luglio 1921;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro settennali di cui all'art. 1° del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 522, alle scadenze stabilite con le tabelle annesse ai decreti Reali che autorizzano le singole emissioni per ogni serie di un miliardo di lire vengono effettuate separate estrazioni con le modalità stabilite dal decreto Ministeriale 7 luglio 1921.

Art. 2.

I possessori dei buoni al portatore sorteggiati, salvo quanto prescrive il successivo art. 5, esibiscono alla Delegazione del tesoro presso la tesoreria del luogo ove intendono effettuare la riscossione dei premi, i buoni stessi accompagnati da apposita domanda (alleg. 1) nella quale sono descritti i buoni per numero, per serie e per taglio, con la specificazione, quando sono multipli, del numero sorteggiato ed in ogni caso con l'indicazione del premio assegnato.

Per ogni estrazione e per ogni serie di buoni dovranno essere presentate domande separate. Le domande dovranno essere sottoscritte in modo leggibile e portare l'indirizzo dell'esibitore.

La Delegazione del tesoro, riscontrata la corrispondenza dei buoni con la domanda, e accertatesi a mezzo del Bollettino dell'estrazione che i numeri indicati sono effettivamente tra i sorteggiati, consegna i buoni alla coesistente Sezione di tesoreria per i necessari controlli con le relative contromatrici e per la custodia, rilasciando agli esibitori ricevuta su mod. 168 TP.

Delle operazioni di cui sopra per ogni singola domanda, verrà esteso apposito verbale (allegato 2) in doppio originale che dovrà essere firmato dal delegato del tesoro e dal capo della sezione di R. tesoreria provinciale.

Il delegato del tesoro dovrà quindi trasmettere alla Direzione generale del tesoro un originale del detto verbale insieme alla relativa domanda.

Qualora le contromatrici dei buoni sorteggiati non si trovino presso le tesorerie che debbono effettuare il pagamento dei premi le delegazioni richiedono telegraficamente, di ufficio, le contromatrici stesse alle Delegazioni presso le tesorerie che hanno emesso i buoni desumendone le indicazioni dai buoni stessi.

Effettuato il riscontro coi buoni, le contromatrici vengono restituite di urgenza alle Delegazioni del tesoro mittenti.

Art. 3.

I titolari dei buoni nominativi sorteggiati o i loro incaricati salvo quanto prescrive il successivo art 5, esibiscono alle Delegazioni del tesoro i buoni accompagnati da apposita domanda nella quale sono indicati i numeri d'ordine e le precise intestazioni dei buoni e sono indicati i numeri dei corrispondenti buoni al portatore che risultano sorteggiati, nonchè l'ammontare dei premi assegnati.

Per tutto il resto le Delegazioni del tesoro e le coesistenti Sezioni di R tesoreria osserveranno le modalità prescritte dall'articolo precedente per i buoni al portatore sorteggiati.

Art. 4.

Pel pagamento dei premi viene emesso a favore del direttore generale del tesoro un mandato a disposizione sulla sezione di R. tesoreria provinciale di Roma per l'importo complessivo dei premi da pagarsi.

Il direttore generale del tesoro sulla base delle domande e dei verbali trasmessi dalle Delegazioni del tesoro, fatti gli opportuni riscontri e dopo di avere accertata l'inesistenza di causa di impedimento alla corresponsione del premio, provvede al pagamento dei singoli premi con buoni sul detto mandato commutabili in vaglia del tesoro a favore dei rispettivi aventi diritto ai premi, sulla sezione di R. tesoreria provinciale presso la quale è stato chiesto il pagamento.

I vaglia vengono rimessi alle Delegazioni del tesoro pel pagamento a favore dei rispettivi interessati, contemporaneamente alla restituzione dei relativi buoni premiati, previo ritiro della ricevuta modello 168 T di cui all'art. 2.

Dell'eseguito pagamento sarà fatta menzione nello spazio a tergo dei titoli all'uopo riservato indicando il numero del buono premiato, l'estrazione e gli estremi del vaglia del tesoro.

Art. 5.

Per i premi di L. 1.000.000 e 100.000 le domande relative dovranno essere presentate esclusivamente alla tesoreria centrale presso la quale sarà effettuato il pagamento con le modalità contemplate negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del decreto Ministeriale 7 luglio 1921 ed ogni altra contraria a quelle contenute nel presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il 14 agosto 1922.

Roma, 17 luglio 1922.

Il ministro
PEANO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 388, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con D. L. 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1919, nel quale sono elencati i parassiti, di cui il Ministero di agricoltura ha facoltà di decretare la distruzione obbligatoria;

Considerata la necessità di ostacolare l'ulteriore diffusione della *formica argentina* (Iridomyrmex humilis, Mayr);

Udita la Commissione consultiva per le malattie delle piante;

DECRETA:

Art. 1.

A termini degli articoli 2 e 22 del regolamento suddetto, la formica argentina (Iridomyrmex humilis, Mayr) è inclusa tra le malattie e i parassiti pericolosi di cui all'articolo 4 del citato decreto Ministeriale 28 settembre 1919 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 ottobre 1919, n. 239.

Art. 2.

La lotta contro la *formica argentina* è obbligatoria nei centri nei quali essa sia stata riscontrata, e deve essere eseguita a cura e spese degli interessati.

Art. 3.

Le norme e i metodi di lotta saranno dettati dai Regi Osservatori regionali di fitopatologia.

La sorveglianza sulle operazioni e la esecuzione della lotta di ufficio a carico degli inadempienti o ritardatari, sarà eseguita dal personale degli Osservatori.

Art. 4.

I prefetti delle Provincie, nei cui territori si sia manifestata l'infestione della formica argentina, provvederanno a costituire consorzi obbligatori di difesa contro la formica argentina, con le norme indicate nell'art. 38 del regolamento 12 marzo 1916, n. 723.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 maggio 1922.

Il ministro
BERTINI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 580;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579;

Visto il proprio decreto n. 15641 in data 30 novembre 1921, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre successivo, reg 32, fog. 12616;

Visti i decreti interministeriali a firma propria e dei ministri del tesoro e per le terre liberate in data 29 agosto 1920 e 10 novembre 1921, nonchè il proprio decreto in data 17 marzo 1922, n. 607, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, reg. 9, fog. 3125;

Vista la relazione in data 22 aprile 1922 della Commissione istituita col sopra citato decreto interministeriale 29 agosto 1920;

Vista la nota 3 maggio 1922, n. 155336 del Ministero del tesoro e la nota 24 maggio 1922, n. 33001 del Ministero per le terre liberate, con le quali si esprime parere favorevole all'accoglimento delle proposte contenute nella sopra citata relazione della Commissione interministeriale, sia circa l'estensione al comune di Vermiglio del coefficiente speciale finora goduto dai Comuni di quella regione indicati alla lettera *b)* del decreto Ministeriale 11 luglio 1921, n. 8095, essendosi quel Comune venuto a trovare nelle stesse condizioni di fatto, sia circa la riduzione di tutte le percentuali in dipendenza del constatato ribasso del prezzo dei materiali e delle mercedi operaie, sia infine circa la unificazione dei coefficienti nelle regioni per le quali siano stati finora adottati più coefficienti, essendo venute a cessare le ragioni per le quali essi erano stati adottati;

DECRETA:

1° sono estese al comune di Vermiglio le percentuali di aumento delle indennità liquidate per risarcimento di danni di guerra ad immobili adottati per i comuni indicati alla lettera *B)* del decreto Ministeriale 11 luglio 1921, n. 8095 e nella misura stabilita in detto decreto ed in quelli successivi del 28 settembre 1921, n. 8855, 29 settembre 1921, n. 12733, 8 novembre 1921, n. 13426 e 30 novembre 1921, n. 15641, a seconda dei vari periodi in tali decreti contemplati.

3° la somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto a sensi dell'art. 8 lettera *a)* e *b)* del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 426, modificato con R. decreto 18 aprile 1920, n. 580, è aumentata in rapporto ai prezzi di costruzione, per i lavori che saranno eseguiti in epoca posteriore al 15° giorno dalla data del presente decreto:

a) del 250 0[0 (duecentocinquanta per cento) per le provincie di Bari e Chieti;

b) del 350 0[0 (trecentocinquanta per cento) per le provinvie venete di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (escluso l'altipiano di Asiago) nonchè per le provincie di Ancona, Brescia, Forlì, Mantova, Napoli, Ravenna e Sondrio.

c) del 400 0[0 (quattrocento per cento) per l'altipiano Asiago, per le provincie di Belluno ed Udine, per i territori della Venezia Giulia (comprese le località dell'altipiano Carsico indicate al n. 3 del decreto Ministeriale 8 novembre 1921, n. 13426) quelle della Venezia Tridentina (compresi i Comuni indicati alla lettera *B)* del decreto Ministeriale 11 luglio 1921, n. 8095.

3° le predette percentuali resteranno in vigore fino a quando non siano modificate con nuovo provvedimento.

Roma, 1° giugno 1922.

Il ministro
RICCIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Capitecnici di artiglieria e genio.

Con R. decreto del 3 novembre 1921:

Forte cav. Gennaro, capotecnico di artiglieria, collocato a riposo dal 1° gennaio 1922, a sua domanda, per infermità non provenienti da cause di servizio.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Zoli Vittorio, archivista, collocato a riposo dal 1° luglio 1921 per anzianità di servizio.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Savona Matteo, archivista, collocato a riposo dal 21 settembre 1921 per anzianità di servizio e per età.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

I seguenti sot'ufficiali sono nominati ufficiali d'ordine dei magazzini militari:

Bisignano Vito — Ronconi Giuseppe.

Primi assistenti e assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Spagnuolo Nicola, primo assistente del genio, collocato a riposo dal 16 ottobre 1921 per anzianità di servizio e per età.

Meucci Oreste, primo assistente del genio, collocato a riposo dal 5 settembre 1921 per anzianità di servizio e per età.

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma dei carabinieri Reali

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Gatti cav. Ludovico, tenente colonnello, collocato a riposo dal 29 ottobre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Maggiori.

Con R. decreto del 11 luglio 1921:

Filippini cav. Carlo, maggiore, collocato a riposo dal 15 luglio 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio ed iscritto nella riserva.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 21 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	181 75	Dinari	—
Londra	96 07	Corone jugoslave	—
Svizzera	414 —	Belgio	172 20
Spagna	338 —	Olanda	8 40
Berlino	4 62	Pesos oro	17 60
Vienna	0 08	Pesos carta	7 74
Praga	48 50	New York	22 50

Oro . . . . . . 434 14.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	71 06	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀	77 79	—

Corso medio dei cambi
del giorno 22 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	180 45	Dinari	—
Londra	95 62	Corone iugoslave	—
Svizzera	411 —	Belgio	170 65
Spagna	333 —	Olanda	8 475
Berlino	4 32	Pesos oro	—
Vienna	0 07	Pesos carta	7 80
Praga	48 —	New York	21 445

Oro . . . . 413 79.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/° netto (1906)	71 61	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo		—
5 °/₀ netto	78 02	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

BANCA D'ITALIA
Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione al 30 giugno 1922	Situazione al 10 luglio 1922
Cassa (Specie metalliche)	940.302.000	940.340.000
Portafoglio su piazze italiane	4.535.766.000	4.421.190.000
Anticipazioni	2.975.015.000	2.761.463.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c/c)	670.599.000	644.644.000
Circolazione	13.983.903.000	14.136.650.000
Debiti a vista	1.073.052.000	996.788.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	946.969.000	1.073.901.000
Rapporto della riserva alla circolazione	19.39 0/0	18.73 0/0

AVVISO

Si avverte il pubblico che il giorno 10 agosto prossimo, alle ore 8,30, nei locali della Direzione generale del tesoro e precisamente in una sala al 2° piano, avranno inizio le operazioni per il terzo sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro settennali della 1ª serie creati con R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723.

Il giorno 12 agosto, alle ore 8,30, negli stessi locali, avranno inizio le operazioni per il primo sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro settennali della 2ª serie creati con R. decreto 8 settembre 1921, n. 1250.

I detti sorteggi saranno effettuati a norma e con le modalità stabilite dai decreti Ministeriali 7 e 13 luglio 1921 e 17 luglio 1922.

Roma, 22 luglio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 45) **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	207056	20 —	Baroffio Mario di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Romentino (Novara); con usufrutto vitalizio a Baroffio Antonio fu *Giovanni*, dom. a Romentino	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Baroffio Antonio fu *Giacomo*, dom. come contro
»	207057	20 —	Baroffio Lorenzo di Antonio, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
»	207058	20 —	Baroffio Giacomina di Antonio, minore, ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
»	207059	20 —	Baroffio Antonietta di Antonio, minore, ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
3,50 0[0	580288	10 50	Pecchio Pancrazio, Natalina, *Rosina*, ed Anna fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Genotti Domenica di Bartolomeo, dom. a Chialamberto (Torino). Vincolata	Pecchio Pancrazio, Natalina, *Anna-Rosina* ed Anna fu Giacomo, minori, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	124523	20 —	Natuzzi Francesco fu Nicola, minore, sotto la tutela di Ciliberti Nicola, dom. a Santeramo in Colle (Bari)	Natuzzi Francesco fu Giovanni, minore, ecc., come contro
3,50 0[0 (1902)	26618	70 —	*Bottolo Maria* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Santa Lucia di Piave (Treviso)	*Lucca detto Bottolo Teresa-Maria* di Angelo, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	716949	70 —	Raffo *Antonio* di Giuseppe, dom. a Reppia (Genova)	Raffo *Giovanni-Battista detto Antonio* di Giuseppe, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 giugno 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data della ricevuta: 13 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Pebeiani Stefano fu Domenico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 10,50 — Consolidato 3,50 0[0 (1902) — Decorrenza 1 luglio 1920

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 380 — Data della ricevuta: 23 aprile 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Bozzi Francesco fu Nicola — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 321 — Consolidato 4,50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1914.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica di intestazione (3ª *pubblicazione*).

Il buono del tesoro 5 °/₀ quinquennale di 3ª emissione n. 448 di L. 11.000, intestato a Campodonico Luisa fu Giacomo-Giuseppe, minorenne, sotto la tutela dello zio materno Mezzano Emanuele fu Tomaso, doveva invece intestarsi a Campodonico Maria-Luisa fu Giacomo Giuseppe, minorenne, sotto la tutela dello zio materno Mezzano Emanuele fu Tomaso, e ciò in base ad atto notorio reso il 9 giugno 1922 innanzi al notaio Girolamo Risso di Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà al rimborso del buono di cui sopra, perchè scaduto, con quietanza della signorina Maria Luisa Campodonico fu Giacomo-Giuseppe, ora divenuta maggiorenne.

Roma.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 1) **2ª pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 1, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	210669	56 —	Martoglio *Carlo* fu Michele. domic. a Pinerolo (Torino)	Martoglio *Giuseppe-Carlo*, ecc. come contro
»	399179	28 —	Prefumo *Giuseppina-Ada* fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Giustiniani Anna fu Giuseppe. vedova Prefumo, domic. a Sestri Ponente (Genova)	Prefumo *Ada Giuseppina* fu Giovanni Battista, minore, ecc. come contro
3 0/0 misti	21 34	3 — 60 —	de Vanna Benedetta di Michele, *nubile*, domiciliata a Napoli	de Vanna Benedetta di Michele, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Napoli (nominativa)
» » »	23 35 37	30 — 60 — 150 —	de Vanna Teresa di Michele, *nubile*, domiciliata a Napoli	de Vanna Teresa di Michele, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Napoli (nominativa)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 luglio 1922.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 1).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data della ricevuta: 26 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione della ricevuta: Direttore provinciale delle poste e telegrafi di Bologna, sig. Eugenio Riccomini fu Michele, per conto del sig. Veggetti Gualtiero accollatario dei servizi trasporti postali — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 25 — consolidato 5 °/₀ — Decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3970 — Data della ricevuta: 5 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Tesio Arturo fu Biagio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 14 — Consolidato 3,50 °/₀, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1611 — Data della ricevuta 10 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Gramignani Luigi Filippo fu Filippo per conto dell'Economato generale Benefici vacanti — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 3,50 °/₀, con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario;

DECRETA:

Sono aperti i concorsi per professore straordinario:

A) nelle Facoltà di medicina e chirurgia:

1° alla Cattedra di patologia e clinica chirurgica della R. università di Sassari;

2° alla Cattedra di clinica oto-rino-laringoiatria della R. università di Pavia;

3° alla Cattedra di anatomia umana normale (descrittiva o sistematica, topografica e microscopica) della R. università di Sassari;

B) nella Facoltà di scienze:

1° alla Cattedra di chimica generale della R. università di Bologna;

C) nelle Facoltà di lettere e filosofia:

1° alla Cattedra di archeologia della R. università di Torino;

2° alla Cattedra di storia della Chiesa della R. università di Napoli.

D) nelle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri:

1° alla Cattedra di architettura tecnica del R. politecnico di Torino;

2° alla Cattedra di ferrovie del R. politecnico di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 30 novembre 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento e all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della Cattedra messa a concorso.

In luogo di pubblicazioni possono essere presentati, secondo la natura della Cattedra cui occorre provvedere, tavole, modelli disegni di lavori grafici in genere.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti s'intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia, almeno 10 giorni prima della scadenza e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero in piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 14 luglio 1922.

Il ministro
ANILE.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1781, che istituisce la scuola tecnica di Asmara:

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso ai seguenti posti vacanti nella R. scuola tecnica di Asmara (Colonia Eritrea):

a) capo d'Istituto con insegnamento di italiano;

b) insegnante di storia e geografia;

c) insegnante di lingua francese.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare solo gli insegnanti dei ruoli delle scuole medie del Regno, il cui stipendio non sia superiore a L. 6300.

Art. 3.

I concorrenti dovranno presentare non più tardi del 31 agosto 1922 la domanda (in carta bollata da L. 2) al Ministero delle Colonie (ufficio scuole) indicando il posto per il quale intendono concorrere. Alla domanda dovrà essere unito un elenco dei titoli di studio e di carriera del concorrente ed un regolare certificato medico, da cui risulti la idoneità a sopportare il clima coloniale.

Art. 4.

Il trattamento economico, al netto dell'imposta di ricchezza mobile, è il seguente:

a) per il capo d'Istituto lo stipendio di cui fruisce nel Regno, una indennità coloniale di L. 3000, una di alloggio di L. 1500, se celibe, e di L. 1800, se ammogliato, e una indennità di carica di L. 4200.

b) per gli insegnanti lo stipendio di cui fruiscono nel Regno, una indennità coloniale di L. 3000, una indennità di alloggio di L. 900 per i celibi e di L. 1200 per gli ammogliati, e una indennità di carica di L. 2400.

Inoltre spetterà all'uno e agli altri una indennità di equipaggiamento, il rimborso delle spese di viaggio, oltre agli speciali compensi per orario in più dell'orario d'obbligo, tenuta di gabinetti, ecc. come nel Regno.

Art. 5.

I prescelti dovranno impegnarsi a rimanere in colonia per un periodo non inferiore a due anni. Essi saranno messi a disposizione del Ministero delle colonie, e pur essendo collocati temporaneamente fuori del loro ruolo organico, conserveranno tutti i loro diritti di carriera.

Inoltre a' termini del R. decreto 13 marzo 1919, n. 5?5, il servizio prestato in colonia sarà computato, agli effetti della liquidazione della pensione, in ragione del doppio, fino al limite di due anni, e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi.

Roma, 20 luglio 1922.

Pel ministro
VENINO.

MINISTERO della istruzione pubblica

CONCORSO
per l'assegnazione di due posti gratuiti di nomina governativa nel Regio Istituto dei sordomuti di Torino

È aperto un concorso per l'assegnazione di due posti gratuiti di fondazione del Ministero della istruzione pubblica.

A norma dell'art. 75 del regolamento interno, le condizioni di ammissione sono le seguenti:

1° sordomutolezza comprovata;

2° età non minore di otto anni compiuti, nè maggiore di dodici constatata da fede di nascita;

3° vaiuolo sofferto o avuta vaccinazione, buono stato di salute e costituzione fisica non difettosa dimostrati con certificato medico;

4° idoneità sufficiente all'istruzione;

5° sottomissione di persona residente di preferenza in Torino, responsabile pel ritiro dell'allievo al termine del corso di istruzione e nei casi previsti dal regolamento.

La domanda dovrà essere accompagnata dallo stato di famiglia ed essere presentata alla Direzione del Regio Istituto dei sordomuti in Torino, via Assarotti, n. 12 entro il giorno 31 agosto 1922 con tutti i suddetti documenti.

Il presidente.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.